

Ordinanza concernente l'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con la nuova regolamentazione del personale militare

del 5 dicembre 2003

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

Le ordinanze seguenti sono abrogate:

1. ordinanza del 22 novembre 1995¹ concernente le automobili per istruttori OAIs);
2. ordinanza del 1° dicembre 1986² concernente il Corpo della guardia delle fortificazioni (OCGF).

II

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 3 luglio 2001³ sul personale federale

Art. 33 cpv. 1 lett. a e c, 2, 3 lett. a, 3^{bis}, 3^{ter} e 4 lett. a

¹ Al compimento del 58° anno d'età termina il rapporto d'impiego delle seguenti categorie di personale:

- a. ufficiali di professione e sottufficiali di professione, ad eccezione degli alti ufficiali superiori, degli ufficiali di professione specialisti e dei sottufficiali di professione specialisti;
- c. *abrogata*

² Il rapporto d'impiego degli alti ufficiali superiori con il grado di brigadiere che esercitano la funzione a titolo principale, ad eccezione dell'uditore in capo dell'esercito, termina al compimento del 60° anno di età.

³ Al compimento del 62° anno di età termina il rapporto d'impiego delle seguenti categorie di personale:

- a. alti ufficiali superiori con il grado di divisionario o di comandante di corpo che esercitano la funzione a titolo principale;

¹ RU 1996 243

² RU 1986 2492, 1992 2496, 1995 508, 1999 1298

³ RS 172.220.111.3

^{3bis} Il diritto al pensionamento anticipato giusta i capoversi 1 lettera a, 2 e 3 lettera a nasce dopo dieci anni nella funzione di ufficiale di professione, di alto ufficiale superiore che esercita la funzione a titolo principale o di sottufficiale di professione. Non è tenuto in considerazione l'esercizio di una professione nella funzione di ufficiale di professione specialista o sottufficiale di professione specialista.

^{3ter} In singoli casi, l'organo competente giusta l'articolo 2 può, d'intesa con la persona interessata, prolungare il rapporto d'impiego per tre anni al massimo oltre l'età del pensionamento di cui ai capoversi 1 lettera a, 2 e 3 lettera a.

⁴ In casi eccezionali possono essere pensionate anticipatamente le seguenti categorie di personale, sempre che non possano più essere assoggettate a un rapporto d'impiego, senza colpa e per motivi diversi dall'invalidità:

- a. ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori che esercitano la funzione a titolo principale, ad eccezione degli ufficiali di professione specialisti e dei sottufficiali di professione specialisti: a 55 anni di età;

Art. 96 lett. e

È vietato scioperare agli appartenenti alle seguenti categorie di personale che adempiono compiti essenziali per la sicurezza dello Stato, la tutela degli interessi negli affari esteri o la garanzia dell'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali:

- e. ai membri della squadra di vigilanza, del personale militare della sicurezza aerea e della formazione di professionisti della sicurezza militare.

2. Ordinanza del 14 dicembre 1998⁴ sulla sicurezza militare (OSM)

Art. 3 cpv. I^{bis}

^{1bis} I membri di formazioni di professionisti della sicurezza militare possono essere chiamati dall'organo competente ad adempire per un periodo limitato compiti supplementari, segnatamente negli ambiti seguenti:

- a. impieghi di sicurezza in Svizzera e all'estero;
- b. impieghi di polizia;
- c. impieghi di aiuto in caso di catastrofe in Svizzera e all'estero;
- d. servizi di promovimento della pace.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

5 dicembre 2003

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

